



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2018 – Esaurimento del contingente “indiviso (UNCL)”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (G.U.R.I. n. 180 del 3 agosto 2000), recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (G.U.R.I. n. 146 del 14 giugno 2004), recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (G.U.R.I. n. 26 dell'1 febbraio 2012), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 16/23 del 23 gennaio 2015, con il quale, relativamente alla specie tonno rosso, sono state fissate le deroghe agli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, al fine di garantire l'esatto adempimento degli obblighi internazionali discendenti dalle pertinenti raccomandazioni ICCAT;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 252/1 del 16 settembre 2016, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 2018/120 del Consiglio del 23 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 27/1 del 31 gennaio 2018, con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione Europea, per l'annualità 2018, riconoscendo all'Italia una quota nazionale pari a 3.894,13 tonnellate;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 17-07, recante un piano pluriennale (triennio 2018-2020) per la conservazione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

VISTO il combinato disposto del paragrafo 29 della menzionata raccomandazione ICCAT n. 17-07 e dell'articolo 16, paragrafo 4, del richiamato regolamento (UE) n. 2016/1627, che non consente l'effettuazione di ulteriori catture accessorie (*by-catch*) in caso di esaurimento del contingente preventivamente assegnato per la loro copertura;

VISTO l'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009, che impone agli Stati Membri di fissare la data a partire dalla quale, a seguito del raggiungimento dello sforzo massimo consentito relativo ad un determinato tipo di pesca, ne dispone l'interruzione immediata;

VISTO il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (G.U.R.I. n. 114 del 18 maggio 2018), recante la ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020;

CONSIDERATO che, alla data del presente decreto, i dati complessivi di cattura pervenuti a questa Amministrazione evidenziano che il livello del contingente inizialmente assegnato come quota non divisa



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

(UNCL) dal predetto decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, ha esaurito il predetto massimale pari a 133,37 tonnellate;

RITENUTO, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, di dover disporre, anche in applicazione del principio precauzionale, l'interruzione immediata e definitiva del prelievo accessorio (*by-catch*) della risorsa tonno rosso, nonché delle ulteriori possibilità di pesca, previste (ex articolo 3, comma 2, del medesimo decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018) in favore del sistema "palangaro (LL)", al fine di tutelare la risorsa stessa e di non incorrere in violazioni che possono comportare l'applicazione di misure sanzionatorie da parte dei preposti Organismi europei ed internazionali;

DECRETA

Articolo unico

1. È fatto divieto di effettuare, sbarcare, trasbordare e commercializzare, a qualsiasi titolo, catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, a decorrere dalla data di affissione del presente provvedimento all'albo delle Autorità Marittime che devono provvedervi entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 24 maggio 2018, con contestuale pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ministero.
2. A decorrere dal medesimo termine stabilito al precedente comma 1, sono interrotte le ulteriori possibilità di pesca, come previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in premessa citato.
3. I contravventori alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono sanzionati, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in premessa citato.
4. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del paragrafo 29 della raccomandazione ICCAT n. 17-07 e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/1627, in premessa citato, non sono sanzionabili le catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso effettuate oltre il termine di chiusura stabilito al precedente comma 1, a condizione che gli esemplari interessati siano ancora vivi ed immediatamente rigettati in mare.

Roma, _____

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)